

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (24G00144)

(GU Serie Generale n.213 del 11-09-2024)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2024

Alla C.A dei Gestori (impianti di recupero R5 inerti)

Con la presente si comunicano importanti novità introdotte dal Decreto Inerti 2024 (D.M. 127/2024), in vigore dal **26 settembre 2024**, che abroga e sostituisce il **D.M. 152/2022**.



Il tanto discusso decreto n. 152/2022 è stato oggetto fin dalla sua emanazione a evidenze nella difficoltà della sua applicazione e di numerose osservazioni; inoltre i relativi termini di adeguamento sono stati più volte differiti.



Le modifiche più rilevanti riguardano l'**individuazione di tre valori di concentrazioni limite per l'utilizzo in relazione alla tipologia di opera da realizzare o agli usi, elencati nell'Allegato 2 al D.M.**

Ampliato anche l'elenco degli EER con l'inserimento del codice 200301. **Confermati invece gli analiti e i valori limite per il test di cessione**, da condurre secondo l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.



Il nuovo Decreto entrerà in vigore il 26 settembre 2024.



I produttori dovranno inviare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore (Entro il 25 marzo 2025) all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa.



Principali Novità:

1. Revisione dei Criteri di Cessazione:

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stati aggiornati, semplificando le condizioni necessarie per considerare i materiali riciclati come non più rifiuti.

2. Ampliamento degli Usi degli Aggregati Recuperati:

È previsto un ampliamento degli scopi specifici per gli aggregati recuperati, con l’inclusione di nuove applicazioni, come la produzione di clinker per il cemento, aumentando le opportunità di utilizzo dei materiali.

3. Diversificazione dei Limiti di Qualità:

È stata aggiornata la tabella 2 dell'Allegato 1, introducendo valori limite differenziati a seconda della destinazione finale degli aggregati recuperati. Questa diversificazione consente un approccio più flessibile e mirato.

4. Soglie di Sicurezza:

Sono stati stabiliti valori massimi di concentrazione per sostanze pericolose (quali amianto, idrocarburi aromatici policiclici e cromo esavalente), con soglie più severe per usi che possono avere un impatto ambientale significativo.

5. Obbligo di Piano di Demolizione:

Rimane in vigore l’obbligo di redigere un piano di demolizione, allegato al Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tuttavia, sono previste integrazioni nelle specifiche relative alle attrezzature e alle misure di prevenzione.

6. Focus sulla Salute e Sicurezza:

Un’attenzione particolare è dedicata alla salute umana e alla protezione delle matrici ambientali, garantendo che l’utilizzo degli aggregati riciclati avvenga in sicurezza.

Si precisa che in mancanza di istanza di adeguamento della propria autorizzazione entro i termini stabiliti dalla legge, le aziende inadempienti incomberanno nel rischio di sospensione dell’attività di recupero R5 finalizzata alla produzione degli EoW fuori norma.